COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO

Spedi	zione 0/00
Prot	N FER 1003
Data	J 1 LD. 1000

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N5	del	16 Gennaio		a rule land	
OGGETTO: P.R.G	Revoca delib	erazione d	i C.C. n.1	10 del 1	4/3/1990
ed atti connessi	- Parere del	prof. avv.	Guido D'A	ngelo -	
Discussione e det	erminazionė.=				
L'anno millenovecen	enavantatre il g	iorno sedic	i		3 —
del mese di					
si è riunito il Consiglio (nestr			4-1
Presiede l'adunanza	avv. Robe	erto Sica ·	- Sindaco	12 - STO	15.1
Fatto l'appello nom	nale risultano pres	senti i signori	i:		
N. COGNON	ME E NOM	E N. d'ord.	COGNO	ME E	NOME
	and the second s	. 11			

N. d'ord.	COGNOME	E NOME	N. d'ord.	COG	NOME E NOME	-
1	COLUCCI	Raffaele	16	ERRA	Emilio	
2	SAVIELLO	Giuseppe	17	110 817		
3	SICA	Roberto	18	trigit i .		
4	CUBICCIOTTO	Domenico	19			
5	BOTTONI	Marcello	20			
6	D'ASCOLI	Giuseppe	21			
7	PAGANO	Guido	22	*		
8	GIANNATTASIO	Antonio	23	1		
9	CAVALLARO	Gabriele	24	-,		
10	DELL'ANGELO	Pasquale	25			
11	FERRO	Marcello	26			
12	ALTAMURA	Antonio	27			
13	ELIA	Annunziata	28		CTTA DIAG -	
14	VACCARO	Gaetano	29			
15	GUACCIO	Giovanni	30			

Assenti i signori:

Spera - Sguazzo - Germano - Di Chiara - Pagano C. - Giuliano - Vergato - Bisogno - Zoccoli - La Rocca - Sica G. - Smarra - Buonomo - Malangone - Generale dott. Nicola Parisi Sig.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto

Si da atto che si sono allontanati dall'aula assembleare i Consiglieri SICA Giuseppe, MALANGONE e SGUAZZO mentre è rientrato il Consigliere COLUCCI per cui risultano presenti n.16 Consiglieri.-

Relaziona sull'argomento l'Assessore all'Urbanistica Prof. VACCARO che legge all'assemblea la relazione dell'assessorato quale proposta di deliberazione da adottare e che qui di seguito viene integralmente riportata e trascritta:

- ed atti connessi Parere dei prof. av - "VISTO che con D.P.G.R. N. 18 del 7-1-1988 veniva approvato dalla Regione Campania il P.R.G. dell'Ente;
- CHE nella fase di applicazione dello strumento urbanistico, l'Ufficio Tecnico Comunale faceva rilevare che dalla lettura delle tavole di piano, si evinceva un dato di possibile edificazione nelle zone B1 di Completamento di circa 3500 vani ben superiori ai 162 riportati nella Relazione del piano medesimo;
- CHE pertanto con delibera di C.C. n°46 dell'1-03-1989 venivano formulate delle richieste ai Tecnici Progettisti del PRG circa l'autentica interpretazione di quanto riportato nelle previsioni dello strumento urbanistico circa le previsioni di vani edificabili nelle zone B1 di completamento:
- CHE i tecnici progettisti del PRG facevano pervenire, in data 26-05-1989 protocollo dell'Ente n° 9792 una relazione esplicativa la quale sosteneva la efficacia dello strumento urbanistico superiormente approvato e nella quale si asseriva che "riguardo al numero dei vanilliva? residenziali da raggiungere alla data del 1994, e' evidente come la previsione abbia quindi, un connotato puramente teorico, e puramente programmatico valido e limitato nel tempo.... utile soltanto per individuare il numero di abitanti insediabile (dato pur esso teorico) allo scopo di recepire le aree per standards e servizi di cui al D.M. n. 1444/68";
- CHE conseguentemente veniva deciso da parte del C.C. con delibera n° 164 del 26-5-1989 superiormente approvata di conferire incarico "per la verifica della classificazione delle zone "B" senza alterare il dimensionamento globale del piano" ai Tecnici ing. Mastrandrea e ing. Amatucci, già incaricati con delibera di C.C. N°278 del 13-12-1988 di redigere una variante al PRG;
- DATO ATTO che il ricorso a Tecnici esterni fu dettato dal fatto che all'epoca l'UTC, non aveva, all'interno del proprio organico in servizio la figura dell'Ingegnere Capo e che solo in seguito tale lacuna e' stata colmata 30/100 mediante l'immissione in ruolo di personale vincitore di

Vergato - Bisogno - Zoccoli - La Vacca - Sica d. - Smarra

doct. Nicola Parisi

Spera - Squazzo - Germano

- CHE in data 31-1-90 prot. 2367 i tecnici incaricati ing. Mastrandrea e Amatucci, facevano pervenire una relazione con relativi grafici;
- CHE dallo studio di quanto innanzi le zone indicate sulle tavole di PRG quali B1 di completamento e precisamente: le tre sub zone di Pontecagnano la sub zona 1 di Faiano la sub zona 1 di S.Antonio così come definite nello studio Mastrandrea Amatucci dovevano intendersi quali zone B1 in quanto c'era corrispondenza di quanto previsto dalle vigenti normative per essere considerate zone B di completamento mentre per le zone indicate sempre B1 di completamento e precisamente le sub zone 2 e 3 di Faiano, la sub zona 1 di Picciola e la sub zona 1 di Magazzeno, così come definite nello studio Mastrandrea Amatucci, alla stregua delle stesse normative apparivano quali zone che non possedevano le caratteristiche per essere considerate zone B di completamento;
- CHE sulla scorta di quanto innanzi in data 14-03-1990 il Consiglio Comunale di Pontecagnano Faiano assumeva la delibera n°110 la quale, nel prendere atto dello studio effettuato dai tecnici incaricati, stralciava dal PRG le zone classificate B1 e precisamente le aree ubicate a Trivio Granata Magazzeno e Picciola, e le indicava quali "zone bianche":
- CHE occorre dare atto, che ad iniziativa dei privati che intendevano realizzare nelle zone indicate quali B1 di completamento, le pratiche sottoposte al vaglio della C.E. ottenevano il seguente parere: "La Commissione esprime parere contrario in quanto l'intervento progettato prevede un aumento di volumetria, e quindi di vani, in contrasto con le previsioni del PRG, così come prospettato con relazione dell'UTC del 20-2-1989, prot. 2939 e recepita con deliberazione di C.C. n°46 del 1-3-89" che di fatto non consentiva il rilascio della richiesta concessione edilizia ad edificare";
- CHE nei riguardi della delibera n°110/90 venivano prodotti ricorsi alla sezione del CO.RE.CO.;
- CHE il CO.RE.CO. con nota n° 2149 del 3-4-90 chiedeva elementi integrativi e chiarimenti in riferimento ai ricorsi presentati circa la legittimita' dell'atto;
- CONSIDERATO, in sede di ulteriore approfondimento, che indicare in uno strumento urbanistico, quale destinazione di una parte del territorio, una dizione "zona bianca" rappresenta una non scelta mentre lo spirito della programmazione territoriale è quello della gestione del

territorio nella sua interezza e non solo su parte dello stesso, armonizzando le varie aree e programmandone l'utilizzo e lo sviluppo non secondo l'uso della discrezionalita' ma secondo la razionalita' e la la l'armonizzazione:

- CHE tale decisione opera quindi una volonta' di non scelta mentre lo spirito della legislazione pregressa e vigente e' quella della programmazione nel rispetto della par conditio per tutti i cittadini e/o soggetti pubblici e privati;
- CHE inoltre tale atteggiamento potrebbe configurare, da una parte un'azione penalizzante nei confronti del privato cittadino al quale verrebbe negato un diritto costituzionale circa la disponibilita' della privata proprietà, quando essa non contrasta con il pubblico interesse e, quindi di poterne fruire in un senso o nell'altro (edificabilità o meno, diritto a vedersi classificato l'utilizzo del terreno etc.) ponendolo nella condizione di porre in essere interventi atti a migliorare e a fruire del reddito che la proprietà comporta e, dall'altro, una azione vantaggiosa nei confronti degli stessi proprietari, in quanto da una destinazione d'uso dei fondi che indicati quali "zone bianche" non dovrebbero consentire la produzione di alcun reddito. Da questa ultima riflessione potrebbe anche appalesarsi un reato di favoreggiamento commesso ai danni dell'Erario pubblico che si potrebbe veder negate entrate tributarie e fiscali introdotte dal legislatore sulle proprietà o quantomeno l'instaurazione di un contenzioso dal quale potrebbe essere dimostrata l'inerzia dell'Ente Territoriale Comune;
- CHE tanto più è vero se si pensa che l'introduzione delle leggi 241/90, 142/90 e la reiterazione della legge 94/82, anche se trattano materie diverse, introducono la certezza della risposta da dare alle richieste dei cittadini e nel caso delle zone considerate viene mantenuto l'istituto del silenzio assenso;
- CHE la stessa delibera n° 110 ha adottato una variante al PRG che pur apportando modifiche alle tavole di Piano, per alcune ha confermato la destinazione originale e per altre ha operato solo una non scelta (zone bianche mediante stralcio) e non alla tabella di Piano e che ciò non fa superare l'assunto contenuto nella incongruenza tra quanto riportato nel bilancio dei vani edificabili (162) e quella contenuta nella valutazione dell'UTC (circa 3500 vani);
- CHE il provvedimento n°110 ancorchè caricato da richiesta di chiarimenti, a distanza di quasi tre anni dalla sua adozione non è stato reso mai perfetto e ciò ha creato e crea un accrescimento del contenzioso in atto tra

il privato cittadino e l'Ente pubblico;

- CHE la non definizione delle questioni sottese alla delibera n° 110/90 ha creato una paurosa involuzione dei problemi sociali ed economici della città ingenerando nel cittadino, difronte alla inerzia a alle lungaggini della P.A. la volonta di intervenire nel settore delle abitazioni o con il ricorso alla pratica ormai diffusa di edificazioni abusive o, ricorrendo ad interventi, in altre zone del territorio mediante stravolgimento delle destinazioni d'uso che di fatto depotenziandole aggiungono problemi a problemi oltre ad una enorme lievitazione, a fini speculativi, dei prezzi di vendita dei suoli;
- CHE nel frattempo vi sono stati ricorsi al TAR CAMPANIA da parte di privati cittadini che essendo proprietari di terreni classificati nel vigente PRG, quali zone con destinazione urbanistica B1 di completamento, pur avendo presentato progetti, ai sensi della legge 94/82, avevano visti respinti gli stessi, con varie motivazioni, e che l'adito TAR ha ritenuto tentativi dilatori e ha riconosciuto la validità della richiesta dei privati ad edificare in quanto il PRG lo consente;
- CHE ai fini di poter risolvere i dubbi e le eventuali incongruenze che sono state evidenziate in merito alla deliberazione di C.C. N. 110/90 nonchè tra quanto riportato nel bilancio dei vani edificabili (162) nella relazione del P.R.G. e quella contenuta nella valutazione dell'U.T.C. (circa 3500 vani) ed ancora ai fini di verificare l'applicabilità delle norme previste dalla Legge 1150 del 17.8.1942, art. 41 quinquies, comma sei, circa l'edificazione con parametro pari a 3 mc/mq mediante il rilascio della concessione diretta e per volumetrie superiori mediante lottizzazioni con delibera di G.M. n. 1014 del 26.11.92 si è stabilito di chiedere un parere al Prof. Avv. Guido D'ANGELO dell'Università di Napoli;
- CHE con nota Sindacale n. 22991 del 15.12.92, a seguito della suddetta delibera si sono esplicitati i seguenti quesiti:
- 1 In quale modo e' possibile sanare la discordanza rilevata fra la relazione del PRG che prevede soli 162 vani da realizzare e le norme di attuazione e i grafici che consentirebbero la realizzazione di un numero di vani maggiore sia in zona B1 che nelle zone classificate "Indistriali di Trasferimento".
- 2 Visto che il PRG prevede nella zona omogenea "B1" lo strumento della concessione diretta con un indice di fabbricabilita' pari a 4 mc/mq, il Sindaco e' tenuto o meno ad applicare quanto previsto dall'art. 41 quinquies, della legge 1150/42, che limita l'indice di fabbricabilita' a 3 mc/mq nel caso di concessione diretta.

- 3 Nelle zone classificate "B1" dal PRG e considerate "bianche" nella delibera di C.C. n.110/90, a quali norme deve rifarsi il Sindaco, ai fini del rilascio delle Concessioni Edilizie, tenuto conto inoltre che la delibera n. 110 e' gravata da chiarimenti.
- 4 Quando in C.C. sara' trattato il punto all'ordine del giorno relativo alle problematiche di cui sopra, a chi si estende e in quali casi l'obbligo di astensione dei consiglieri comunali dalla discussione e votazione dell'argomento.
- CHE in data 8.1.1992 prot. 287 è pervenuto il parere del prof. Avv. Guido D'ANGELO, che si allega alla presente deliberazione come parte integrante della stessa;
- VISTO che il suddetto parere alla pag. 7 recita testualmente " comunque, l'orientamento giurisprudenziale anche nel caso di contrasto tra le previsioni grafiche e le norme discorsive di attuazione del Piano è affermato nel senso che si deve dare prevalenza alla disposizione più puntuale e chiaramente espressa, cioè a quella disposizione il cui contenuto precettivo risulti assorbente rispetto ad altre più generiche difformi indicazioni";
- VISTO che sempre il suddetto parere afferma che in giurisprudenza "la relazione che accompagna il piano è risultato un elaborato orientativo, ma nom è stato considerato uno degli atti costitutivi e precettivi del piano";
- VISTO che il parere alla pag. 16 recita:
 "nelle zone B1 in questione, le concessioni edilizie
 (salvo quanto rilevato nelle risposte ai quesiti primo e
 terzo) possono essere rilasciate per un volume non
 superiore a 3 metri cubi per metro quadrato, nonostante
 che la tabella delle norme di attuazione ne preveda il
 maggiore indice di fabbricabilità fondiaria a 4 metri cubi
 per metro quadrato" il tutto nel rispetto dell'art. 41
 quinquies, comma 6, della L. n. 1150/42 e successive
 modificazioni;
- VISTO che anche il Prof. D'Angelo nel suo parere ritiene la relazione integrativa dei progettisti del piano pervenuta il 26-5-1989 prot. n.9792, a seguito di richiesta di chiarimenti da parte dell'Amministrazione, come "interpretazione autentica" dello stesso, quindi sia in ordine agli studi posti alla base del piano, sia in ordine alla classificazione delle varie zone omogenee, come meglio si evince dal penultimo comma della suddetta relazione dei progettisti, pagina uno, che recita testualmente: "Allo stato, quindi, non possono sorgere

carried by the court of the street of the street of the street of

dubbi di alcun genere sulla piena validita' ed applicabilita' delle previsioni zonali di P.R.G. anche, in particolare, per le aree ricadenti in zona B1 - completamento";

- RISCONTRATO inoltre che già nelle valutazioni fatte dall'UTC non si e' tenuto conto che il calcolo dei vani edificabili era un dato puramente teorico e perciò solo indicativo in quanto esso scaturiva da una valutazione non sufficientemente approfondita in quanto nel riepilogo riassuntivo delle norme di attuazione del PRG, per le zone B1 vengono riportate quali classi di destinazione d'uso ammesse, le seguenti:

Classe	1	Residenze;
Classe	2	Servizi della residenza, uffici privati e
		pubblici; and and end out and an end of all
Classe	3	Alberghi, pensioni, ristoranti, attrezzature
		commerciali al dettaglio;
Classe	5	Asili nido ed attrezzature di quartiere;
Classe	6	Attrezzature scolastiche;
classe	7	Attrezzature di uso pubblico;
Classe	8	Attrezzature collettive a gestione privata:
		Circoli, associazioni, sedi sindacali e
		politiche;
Classe	9	Attrezzature sportive, verde attrezzato,
		percorsi pedonali e ciclabili,
		piantumazioni;
Classe	10	Parcheggi pubblici e privati; 🗀 🖒 🗀
Classe	11	Servizi Tecnologici di quartiere;
Classe	14	Attrezzature commerciali ed artigianali;

- CHE se pure tali classi di destinazione d'uso possono sembrare eccessive, esse comunque permettono di poter edificare parti della città, sia pure residenziali di completamento, non in una visione della semplice presenza di residenze ma quale un insieme sistematico di attività che le consentono di essere dinamica, piena di vita e di movimento;
- CHE per alcune di tali classi di destinazione d'uso, necessariamente, devono essere utilizzate parte delle volumetrie consentite e che già questo porta a far abbassare notevolmente il numero di vani e quindi dei teorici abitanti insediabili;
- CHE quindi il completamento delle aree edificabili individuate quali zone B1 deve essere visto quale un ulteriore contributo alla crescita armoniosa della città e tanto ciò sarà evidente quando si tratterà di intervenire su isolati, anche di una certa consistenza, ove occorreranno interventi sicuramente anche differenti dalle costruzioni di sole residenze, tenendo conto della necessità della presenza anche delle altre destinazione

d'uso consentite e prima richiamate;

- CHE la fase dell'intervento pubblico nel campo della programmazione e dello sviluppo territoriale non si può fermare al solo fatto di adozione dello strumento urbanistico ma che anzi l'azione dell'Ente pubblico si valorizza quando è capace, nel pieno rispetto dell'iniziativa privata, di tutelare gli interessi pubblici diffusi armonizzando gli interventi;
- TENUTO ulteriormente conto che per il Comune di Pontecagnano Faiano occorre applicare quanto previsto dalle disposizioni contenute nella legge 1150 del 17-08-1942 all'art. 41 quinques, sesto comma che recita testualmente "nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale o di Programma di Fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a mt 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi all'intera zona e contenenti la disposizione planovolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa"; e che anche l'osservanza di tale norma comporterebbe una diminuzione sia dei volumi edificabili
- RITENUTO di poter anche condividere le considerazioni del Prof. D'Angelo riportate a pag. 9, con particolare riferimento agli indirizzi programmatici di cui alla delibera di C.C. n°74 del 14-3-1978, nei quali si considera raggiungibile una popolazione di 25.000 30.000 unita' nei dieci anni di tempo in cui si proporziona il P.R.G.;
- RITENUTO altresì che il PRG del Comune di Pontecagnano Faiano è strumento valido, efficace e perciò operante ed applicabile e pertanto è compito ed obbligo della P.A. porlo in esecuzione senza ricorrere ad operazioni dilatorie in quanto la non efficacia di un piano, totale o perziale che sia, è compito demandato al Consiglio Comunale e che nulla questio che, in ogni momento, ricorrendone i presupposti, senza alterare l'intera struttura dello strumento urbanistico si possa passare alla adozione delle varianti necessarie;
- CONSIDERATO che occorre porre in essere atti chiari che consentono, in modo inequivocabile e non interlocutorio, di dare risposta al privato e nel contempo salvaguardare l'interesse pubblico e generalmente diffuso;

Propone pertanto di deliberare che:

1 - la parte che precede e che qui si intende

integralmente riportata, è parte integrante del deliberato medesimo;

- 2 Dare atto che lo lo strumento urbanistico del Comune di Pontecagnano Faiano è completamente operante nei limiti di legge;
- 3 Fare proprio il parere tecnico legale del Prof. Avv. Guido D'ANGELO pervenuto l'8.1.1993 prot. 287 ed avente ad oggetto: "Comune di Pontecagnano Faiano. Zona B1 del P.R.G. Norme applicabili Obbligo di astenzione dei Consiglieri Comunali";
- 4 Di fare propri, i chiarimenti forniti dai tecnici redattori e progettisti, e pervenuti il 26-5-1989 prot. 9792 che costituiscono parte integrante della presente deliberazione considerando per le zone B1 di completamento, che la tabella riassuntiva del numero di vani è atto meramente indicativo in quanto soggetto a variabili non facilmente verificabili all'atto della adozione del PRG e ritenere pertanto come elemento probatorio della volontà programmatoria dell'Amministrazione le tavole di piano e le Norme di Attuazione;
- 5 Alla luce dell'interpretazione autentica fornita dai tecnici progettisti e al fine di attivare un comportamento chiaro, omogeneo e trasparente revocare, come revoca, la delibera di C.C.nº 110/90;
- 6 Dare atto che nella pratica attuazione del P.R.G. nelle zone B1 occorre applicare le norme previste dalla L.1150 del 17-08-1942, art. 41 quinquies, sesto comma, circa l'edificazione con parametro pari a 3 mc/mq mediante il rilascio della concessione diretta e per volumetrie superiori mediante lottizzazione;
- 7 di dichiarare privo di efficacia, ogni atto che contrasti con il presente deliberato dichiarando che l'atto de quo non rappresenta, in alcun caso, variante al PRG se non l'interpretazione autentica delle norme in esso contenute alla luce dei chiarimenti forniti dai tecnici progettisti:
- 8 di dare atto, come da atto, che il presente deliberato non presenta, alcun onere di spesa;
- 9 di inviare, come in effetti invia, a perfezionamento dell'atto, alla Segreteria Generale, all'Ufficio Tecnico Comunale, ognuno per le proprie rispettive competenze".-
- Il Consigliere FERRO, capogruppo PSI, chiesta ed ottenuta la parola, evidenzia innanzitutto la mancanza di collaborazione fra maggioranza e minoranza nonostante il

Sindaco si sia pronunciato per tale collaborazione indi dichiara testualmente quanto segue come da documento letto all'assemblea e che quì di seguito viene integralmente riportato e fedelmente trascritto: "Signor Presidente, colleghi Consiglieri, l'argomento proposto alla discussione del Consiglio Comunale impone una riflessione di ordine politico per individuare, nella chiarezza, una soluzione equilibrata alla questione della nostra città. Tale soluzione deve scaturire da una precisa volontà politica del Consiglio Comunale che non può nascondersi rispetto a scelte che comportano la messa in discussione di interessi di ordine generale e di ordine particolare che vanno attentamente valutati. Il Consiglio Comunale di Pontecagnano Faiano non è mai riuscito ad affrontare la questione di uno sviluppo equilibrato e corretto del territorio finendo per demandare ad altri poteri le decisioni. Anche stasera viene riproposto un provvedimento che annulla una decisione assunta dal Consiglio Comunale con la delibera n. 110 del 14-3-1990 per accettare un parere di ordine tecnico - legale che non risolve i problemi di ordine economico, politico e sociale che stanno al fondo della questione urbanistica. La proposta della Giunta, così come la delibera n.110 del 14-3-1990, votata dalla DC e dall'ex PCI, non affronta e risolve il problema di sbloccare, nel rispetto della legge per una corretta politica urbanistica, tesa a dare nisposte alle esigenze abitative, produttive e di servizi da parte dei cittadini, lo sviluppo della città. D'altra parte la proposta di revoca della delibera n. 110 dimostra come gli stessi Consiglieri che all'epoca la votarono oggi, rendendosi conto di aver commesso un errore, ne propongono la revoca dopo quasi tre anni. Pertanto, si allega copia della delibera n. 110 del 14-3-1990, il cui testo si chiede di riportare integralmente a verbale. E' appena il caso di evidenziare che ciò dimostra in modo chiaro, evidente ed inequivocabile che "la storiella costruita ad arte", seconda la quale i Socialisti avrebbero bloccato lo sviluppo urbanistico della città non regge se è vero come è vero che gli unici ad opporsi all'adozione di tale deliberazione furono proprio i Socialisti che votarono contro e promossero ricorso al CO.RE.CO., sostenendo che con tale provvedimento si complicava ancora di piu' la situazione senza dare alcuna risposta concreta alle esigenze della citta'. Per evitare di commettere gli errori del passato che hanno avvantaggiato solo pochi furbi e coloro che nel blocco urbanistico ed edilizio hanno speculato, utilizzando meccanismi e arzigogoli di ordine tecnico-giurdico spesso con la copertura compiacente delle autorità preposte, occorre invertire totalmente rotta affrontando i problemi per quello che sono ed assumendo le conseguenti decisioni.

Signor Presidente e colleghi Consiglieri, non intendo rifare la storia di come l'attuale srtrumento urbanistico è stato adottato e successivamente approvato dalla Regione Campania. Voglio solo ricordare che il Consiglio Comunale adottò, nel 1982 un PRG che, per pressioni di ordine e di carattere politico fu bloccato e successivamente fu nominato un Commissario ad Acta che solo dopo tre anni dal suo insediamento adottò, stravolgendo il Piano precedente, lo strumento urbanistico.

Non voglio soffermarmi sulle procedure e modalità di approvazione del Piano Regolatore Generale. Dovrebbe infatti essere noto ai Consiglieri Comunali di questa città che il PRG di Pontecagnano Faiano è stato approvato il 7-1-1988 dalla Regione Campania in modo illegittimo in quanto la Regione non era competente ad approvarlo nella vigenza della legge regionale n. 14 del 20-3-1982 con la quale le competenze in materia di approvazione di PRG erano state delegate alle Amministrazioni Provinciali.

Su questo aspetto, in occasione della verifica dell'adozione da parte dei Comuni della normativa antisismica, l'ufficio competente dell'Amministrazione Provinciale, non ha potuto non fare a meno di rilevare tale illegittimità ed ha richiesto ai competenti organismi dell'Amministrazione Provinciale di mettere in atto i provvedimenti amministrativi necessari per rientrare in una sua specifica competenza e prerogativa, sia pure delegata, conferita dalla legge regionale.

La vicenda urbanistica della nostra città continua ad essere non tanto legata ai problemi relativi allo sviluppo delle nuove zone "C" di espansione, ed alle stesse zone "B" di Faiano ma alla necessità di programmare gli interventi edilizi di tutti i tipi a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, al riuso dei contenitori urbani dismessi, all'utilizzo delle aree libere del centro urbano di Pontecagnano Faiano ed in modo particolare della parte di territorio compreso tra la Statale 18 e la strada ferrata.

Nè vale sostenere che gli standards dei servizi sono ampliamente rispettati dal PRG in quanto tali aree sono state scelte in grande abbondanza fuori dalla zona del centro urbano di Pontecagnano.

Da uno studio promosso dalla Università agli Studi di Salerno, peraltro agli atti del Comune, risulta un forte deficit nella zona interessata di parcheggi pertinenziali oltre che di verde e servizi che andrebbero adeguatamente ricalcolati e in base a tali calcoli occorrerebbe riprogrammare l'insediamento urbanistico, abitativo, commerciale e dei servizi.

Non si tratta di bloccare qualsiasi tipo di intervento nel centro della città ma di formare un piano integrato capace di corrispondere prima al deficit di servizi e poi consentire la edificazione dei volumi abitativi e terziari possibili prevedendo l'uso delle aree libere dei contenitori urbani e del patrimonio edilizio preesistente. D'altra parte ciò è consentito da una legge dello stato approvata alla fine della scorsa legislatura e che va sotto il nome Botta e Ferrarini, il cui 16° articolo recita testualmente:

-"Al fine di riqualificare il tessuto unbanistico, edilizio e ambientale, i comuni promuovono la formazione di programmi integrati. Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati.

-Soggetti pubblici e privati singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra loro, possono presentare al comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana e ambientale.
-I programmi i cui al presente articolo sono approvati dal Consiglio Comunale con gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977 n.10.

-Qualora il programma sia in contrasto con le previsioni della strumentazione urbanistica, la delibera di approvazione del Consiglio Comunale è soggetta alle osservazioni da parte di associazioni, di cittadini e di enti, da inviare al Comune entro 15 giorni dalla data della sua esposizione all'albo pretorio coincidente con l'avviso pubblico sul giornale locale. Il programma medesimo con le relative osservazioni è trasmesso alla Regione entro i successivi 10 giorni. La Regione provvede alla approvazione o alla richiesta entro i successivi 150 giorni, trascorsi i quali si intende approvato. -Anche nelle zone di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1968, n.97, qualora il programma contenga la disposizione planovolumetrica degli edifici, la densità fondiaria di questi può essere diversa da quella preesistente purchè non sia superata la densità complessiva preesistente dell'intero ambito del programma, nonchè nel rispetto del limite dell'altezza massima preesistente nell'ambito. Non sono computabili i volumi eseguiti senza licenza o concessione edilizia annullata. Nel caso in cui sia stata presentata istanza di sanatoria ai sensi dell'articolo 31 della legge 28-febbraio 1985, n. 47, il Comune è obbligato a pronunciarsi in via definitiva sull'istanza medesima.

-La realizzazione dei programmi non è subordinata all'inclusione nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'aricolo 13 della legge 28-gennaio 1977, n.10.

- Le Regioni concedono i finanziamenti inerenti il settore dell'edilizia residenziale ad esse attribuiti con priorità quei Comuni che provvedono alla formazione dei programmi

di cui al presente articolo. a massi dono i ado all'dissor -Le Regioni possono destinare parte delle somme loro attribuite, ai sensi della presente legge, alla formazione di programmi integratio controlle de la -Il contributo dello Stato alla realizzazione dei di ubana programmi integrati, fa carico ai fondi di cui all'articolo 20 che recita: A lantassastaname al mod - "Per gli anni 1992, 1993 e 1994, ferme restando le disponibilita' derivanti dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n.67, il contributo dello ŝtato è fissato in lire 80 miliardi, in ragione di 10 divité per il 1992, 20 miliardi per il 1993 e 50 miliardi per il 1994, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio o secon triennale 1992/94, al Capitolo 9001 del bilancio di previsione del Ministero del Tesero per l'anno '92, all'uopo utilizzando la voce: "Rifinanziamento dell'art. " 22, comma 3 della legge 11 marzo 1988, n.67". I fondi a valere sull'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con provvedimento regionale anche provvisorio dileb concessione di contributo per la realizzazione dei matten programmi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n.457, e successive modificazioni, e al netto di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri quantificati per ciascuna Regione con provedimento del Ministero dei Lavori Pùbblici, presidente dl'Comitato per l'Edilizia Residnziale (CER), sono destinati prioritariamente, e fino al limite del 30% delle disponibilità ai programmi di cui all'art.16.10 eqquilive -Per l'utilizzo delle disponibilità di cui al comma 2 si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7-2-85, n.12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n.118.000 I Non è vero che non è possibile trovare una soluzione equilibrata che consenta di salvaguardare la qualità della vita coniugando le esigenze di sostenere le attività legate all'edilizia che rappresenta comunque un comparto importante nella nostra città, composto da un reticolo di piccole e medie imprese, spesso schiacciate dalla della della concorrenza delle imprese più forti, che devono riuscire a trovare uno spazio economico vitale per assolvere ad una funzione economica e produttiva che consenta lo sviluppo dell'occupazione nel settore e nell'idotto: 1 1800 al eq Basterebbe mettere in atto le procedure per assegnare i suoli nella 167 dove è possibile costruire ancora circa 300 allogi, preparare una variante per rendere operativo il Piano di Recupero, dare i chiarimenti richiesti dalla Provincia per rendere attuativi i Piani di Insediamenti -Produttivi, sarebbe possibile in tal modo evitare che attraverso l'attuale normativa per le zone industriali, de commerciali ed artigianali, che sono circa 15, sia

possibile che i proprietari presentino progetti per attività produttive, che poi succesivamente cambiano destinazione d'uso. Si distruggono così parti del territorio, e non si danno risposta alle vere attivita' produttive, che in assenza di una programmazione esecutiva da parte del Comune, sono costrette a sobbarcarsi forti oneri per le urbanizzazioni primarie e secondarie, senza poter accedere a finanziamenti ed agevolazioni di carattere statale. Le imprese sono costrette, inoltre, rispetto alle contigue zone industriali della città di Salerno e di Battipaglia, una concorrenza anche in relazione all'indice di copertura, che risulta essere dello 0,40 per le zone ASI e dello 0,20 per quelle del nostro Comune.

Ciò sta determinando addirittura l'abbandono di attività produttive del nostro territorio che trovano condizioni di vantaggio nei Comuni limitrofi.

Se a ciò si aggiunge, che attraverso la redazione dei Piani Pluriennali di Attuazione, possono essere attuate le lottizzazioni, si vede in modo chiaro come è possibile mettere in moto nella nostra città uno sviluppo di ordine economico e produttivo rispettando la legge e la qualità della vita.

Insieme a tali provvedimenti occorre promuovere il risanamento e lo sviluppo della fascia costiera, attuando piani di recupero la dove possibile per le zone abusive, aderire alla Spa promossa dall'Amministrazione Provinciale per il risanamento e lo sviluppo della fascia costiera che va da Salerno ad Agropoli, dare spazio all'attuazione delle zone turistiche, consentendo l'ammodernamento delle strutture esistenti e utilizzando le nuove attività per lo sviluppo di attività produttive turistico-alberghiere evitando la realizzazione eccessiva di unità abitative che non creano sviluppo ma solo problemi di congestione. La realizzazione dell'aeroporto, il completamento dell'Ippodromo, del Parco Archeologico e del Museo completano insieme ad un piano per la viabilità comunale, le iniziative che occorre sostenere per inserire la nostra città nel contesto dello sviluppo provinciale e regionale. Occorre convincersi che non si può continuare, per piccoli interessi di potere particolari ed evidenti, a bloccare lo sviluppo di una città dove droga, disoccupazione e degrado rischiano di farla da padrone.

Occorre invece unire tutte le risorse umane, naturali, finanziarie, economiche ed imprenditoriali per costruire, per la nostra città, una prospettiva nuova.

I socialisti hanno sempre sostenuto un'idea generale dello sviluppo della città tentando continuamente di sintonizzare la propria iniziativa nella direzione degli interessi di tutti i cittadini, che hanno mostrato in più occasioni, anche di carattere elettorale, di comprendere tale proposta.

Non più di 20 giorni fa, il Partito Socialista Italiano su questo tema, ha organizzato un convegno promosso dalla

Commissione ambiente e Territorio della Sezione, in cui è descritta con dovizia di particolari, la posizione su tutti i problemi della città. Avremo preferito, che anche le altre forze politiche. avessero voluto approfondire il confronto, evitando il marciapiede e la piazza che continuano ad essere non un luogo d'incontro tra i cittadini ma teatro di pettegolezzi che vanno messi da parte se si intende dare risposte concrete Noi riteniamo di aver sempre fatto fino in fondo il nostro dovere, quando abbiamo avuto responsabilità di governo della città, per risolvere i problemi legati allo sviluppo urbainistico del territorio. Spesso non siamo stati ascoltati e altre forze politiche si sono assunte la responsabilità di ritardare la soluzioene dei problemi, distruggere quadri politici ed inventandone uno ogni tre mesi.loga .odunos e ni o il non Dal 1990 ad oggi ben 4 sindaci DC si sono assunti la responsabilità di bloccare la città. Della con e al monde L'uscita dal governo della città dei Socialisti, giudicata come un problema imprescindibile per risolvere i problemi unbanistici, si è dimostrato una falsità palese, costruita ad arte da personamaggi privi di ogni senso di responsabilità rispetto agli interessi generali della Ciò nonostante, al di là di quanto alcuni vecchi ciarlatani e giovani vecchi di questa città tentano di sostenere, approfittando di una condizione generale di qualunquismo dilagante, siamo qui a discutere non avendo nessun interesse particolare da difendere , ne affari da fare ne da coprireta a como a como Nonostante tutto ed anche dall'opposizione il PSI non intende sottrarsi dal contribuire positivamente ad or solve affrontare i problemi che ci sono di fronte, se si aprirà un confronto serio, in grado di superare in positivo i contrasti del passato ob len odeovono consu Non si tratta di metterci daccordo su di un vano in più o in meno, se inserisce questa o quella zona, ma di affermare opzioni di carattere economico, culturale e sociale di cui ci sentiamo portatori per essere legati ai ceti produttivi, ai lavoratori ed ai ĝiovani di questa E' per questo che i Socialisti rivolgono, in questo Consiglio Comunale un appello alle forze laiche e di sinistra ed a quei settori del mondo cattolico sensibili ai problemi della solidarietà, al fine di ricercare una possibilità seria di confronto. .onuish - biletin Se ciò sarà reso possibile il PSI contribuira positivamente, viceversa sosterrà in tutte le sedi competenti, la propria proposta nella convinzione che essa sia la più idonea a corrispondere agli interessi generali

Si allega al presente intervento la electrica de la lega de la lega de la lega de la lega de lega de la lega de lega d

di Pontecagnano Faiano.

proposta elaborata dalla Commissione e legitario de la commissione Ambiente e Territorio della Sezione del P.S.I. di Pontecagnano Faiano, presentata al convegno presso con seguina de la convegno presso con seguina de la convegno presso con seguina de la convegno presso convegno convegno presso convegno co l'Aula Consiliare del Comune il comune de la 21-11-1992. "IDEE E PROPOSTE PER LA CITTA' FUTURA".

Not the bareness was recently with the Kill the Kill the Si dà atto che durante il predetto intervento è rientrato in aula il Consigliere SGUAZZO per cui risultano presenti n.17 Consiglieri.

L'Assessore VACCARO controdeduce brevemente al dianzi citato intervento precisando che da circa tre anni esiste il problema oggetto della discussione e sino a questa sera non si è intervenuto. Aggiunge che le altre questioni richiamate nel precedente intervento hanno carattere generale e non afferiscono l'argomento in discussione e sulle quali comunque controdeduce evidenziando e rappresentando l'impegno dell'attuale amministrazione per risolverli. Conclude che occorre inderogabilmente giungere ad una decisione finale sul problema con la conseguente revoca dell'atto deliberativo n.110/1990 per le motivazioni esposte nella sua relazione ed anche perchè esistono agli atti d'ufficio numerose istanze di cittadini a cui occorre necessariamente dare una risposta. Il Consigliere CAVALLARO si ritiene favorevole per "tre quarti" alla proposta formulata dall'Amministrazione che però andrebbe integrata con i punti esposti nell'intervento del suo Capogruppo (PSI) ma poichè dall'ultimo intervento dell'Assessore al ramo si evince che la maggioranza non vuole tenere conto di quanto rappresentato ed inoltre dato che non ci sono stati incontri preventivi fra maggioranza e minoranza ritiene di insistere su quanto proposto nel documento e pertanto dichiara insieme al suo gruppo di non partecipare alla votazione. Indi il Consigliere CAVALLARO ed i Consiglieri DEL'ANGELO e FERRO si allontanano dall'aula assembleare per cui restano presenti n.14 Consiglieri. L'Assessore ALTAMURA presenta la seguente dichiarazione di voto come da documento che legge all'assemblea e che quì di seguito viene integralmente e fedelmente riportato: "I Socialisti Indipendenti, presenti questa sera in questo Consiglio Comunale , come del resto negli altri Consiglia Comunali svolti dal 1992 in poi, per quanto attiene la nostra elezione. Dal 1985, al 1990, è noto che il sottoscritto e la collega

ELIA non avevano responsabilità amministrative in quanto

Abbiamo svolto in questi due anni il nostro diritto-dovere di rappresentanti della nostra comunità.

Prendiamo atto questa sera del senso di responsabilità, della civiltà e della compostezza dell'intero Consiglio

Comunale. Speriamo che tale atteggiamento sia sincero e trovi continuità e produzione di atti concreti per i lavoratori e l'intera comunità di Pontecagnano Faiano. I provvedimenti fin qui approvati questa sera, tutti di valenza programmatoria, la svolta storico politico dell'eliminazione delle discordanze contenute nel vigente P.R.G. approvato nel rispetto della legge, già il 7-1-88, ci rendono probabilimente tutti più piccoli nella presunzione, più dignitosi nello svolgimento del nostro ruolo politico amministrativo pe la montra de de de de la montra de la companya d Occorre continuare con questo spirito costruttivo, si può fare di più, abbiamo il dovere di fare di più. el la como Ci auguriamo che daremo respiro e conseguenzialità di questo lavoro. IL CONSIGLIO Avere coscienza che si è prima cittadini e poi tante o Dothe altre cose II en sacasa (1100 enciation of Alidu Auguriamo a questo Consiglio Comunale, alla nostra comunità, alle nuove generazioni inn**l**vazione, sviluppo, lavoro produttivo, tanata serenità e benessere per l'intena città me impre como se idesograde de 11100 -Pontecagnano Faiano 16-1-1993

ANTONIO ALTAMURA

assessore one tothe ill serembin a light of Si da atto che durante il predetto intervento si è allontanato dall'aula assembleare il Consigliere GUACCIO per cui restano presenti n.13 Consiglieri. Il Consiglierie PAGANO GUIDO dichiara che pur facendo parte del gruppo di maggioranza non ha avuto possibilità di avere colloqui e chiarimenti sul problema non essendo mai stato convocato per cui lamenta il modo di gestire la cosa pubblica e che non si considera di dover dare conto all'elettorato di come si opera ma comunque per disciplina di partito cui appartiene (DC) si attiene a quanto dichiarato all'inizio della seduta dal suo capogruppo e pertanto si esprime favorevolmente alla proposta. Seggi Evidenzia che in aula ci sono molte assenze da parte dei Consiglieri senza che siano spiegati i motivi e che non si sviluppa la discussione ed il dialogo nè si pensa a dotare la città di strutture per lo sviluppo economico-sociale. In campo edilizio il blocco è ormai da anni ed il suo voto favorevole è anche dato per contribuire a poter finalmente uscire da tale situazione. Il Consigliere COLUCCI chiede di prendere la parola per questioni personali nella sua qualità di capogruppo DC e Puntualizza che il Consigliere PAGANO Guido non ha partecipato all'elezione di questa Amministrazione di delle risultando assente in tale seduta. Precisa che nei giorni scorsi è stata indetta una riunione di maggioranza in cui si è parlato anche di questo problema ed il predetto Consigliere non si è presentato. Per quanto poi concerne le assenze in aula di questa seduta non si possono dare le colpe a qualche collega che non per sua volontà si trova a

non poter esprimere un voto per motivi oggettivi che la legge impone e comunque in ogni caso il numero legale c'è e ci si assume la responsabilità di votare anche per gli assenti.

Il Consigliere PAGANO Guido richiesta la parola per motivi personali mostra meraviglia per l'intervento del suo la l capogruppo in quanto lui ha soltanto voluto rappresentare una questione di metodo ma precisa che in ogni caso prima delle riunioni dei gruppi di maggioranza gli incontri vanno fatti all'interno di ogni gruppo e che comunque ha dichiarato di attenersi a quantodeciso e di votare favorevolmente alla proposta: o lie proposta con pravis Dopo di che non essendoci altri interventi;

IL CONSIGLIO

- retest (du'tru unsato) en najendasan es la song.A - UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica prof. VACCARO quale proposta di ideliberazione ed innanzi riportata e recepitome le conclusioni;
- onoradeum un andaeses idas es cestri, inviè - UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali innanzi oproton: hed 1805 is at endual hijospassinon riportati; converta innoi lesola vetti ilitor, Toro a titt
- RITENUTO dover accogliere la proposta del citato assessore così come letta all'assemblea ed innanzi fedelmente trascritta; austroon and lesses por les dula secontia e il Considi
- VISTO il parere favorevole espresso dall'Ingegnere Capo dell'U.T.C. che di seguito si riporta testualmente:

"In merito alla deliberazione in oggetto il sottoscritto Ing. Carmine AVAGLIANO, in qualità di INGE-GNERE CAPO dell'Ufficio Tecnico Comunale, in virtù dell'art. 53 della Legge 8 Giugno 1990, n°.142, nella qualità di sopra;

- VISTO il Piano Regolatore Generale del Comune di Pontecagnano Faiano regolarmente approvato con Decreto del Presidente della Regione Campania n°.18 del 7-1-88;
- VISTA la Delibera di C.C.nº.46 del 1 Marzo 1989 resa esecutiva dal CO.RE.CO con verb. n°.56 del 22-3-1989 con la quale si è richiesto ai tecnici progettisti del P.R.G. di chiarire la contraddizione esistente tra la relazione secondo cui i vani previsti in Zona B1 sono nº.162 e le tavole di piano da cui si evince la possibilità di realizzare in zona B1 circa 3500 vani;
- VISTA la nota di risposta dei progettisti pervenuta il 24-5-1989 prot.n°. 9792 con la quale chiariscono che per il numero dei vani ha " un connotato teorico e meramente programmatico ", ed è " utile soltanto per individuare il numero di abitanti insediabili (dato pur esso teorico), allo scopo primario di reperire le aree per standards e servizi di cui al D.M. nº. 1444/68, onde consentire un ordinato sviluppo del territorio " Alla luce dell'impostazione di cui sopra, ribadiscono i progettisti nella suddetta nota, " analizzando le tabelle contenute

nella relazione al P.R.G. che riportano le dotazioni di tali aree in rapporto alle singole zone, si vedrà come tali spazi sono stati reperiti in misura così ampia da improntare effettivamente il giusto senso e scopo del P.R.G. in oggetto,";

- VISTO che alla luce delle contraddizioni di cui sopra con la Delibera di C.C. n°.110/90 si è approvata la "verifica della classificazione delle zone "B" redatta dagli Ingg. Franco AMATUCCI e Cosmo MASTRANDREA, all'uopo incaricati dall'Amministrazione Comunale, con la quale si sono individuate alcune "sub-zone B" per le quali non risultano verificati i due parametri di cui all'art.2 del D.M. n°.1444/68 richiesti per la classificazione quale zona "B" di una parte del territorio;
- RILEVATO che le persone più indicate per fornire interpretazioni autentiche del P.R.G. in relazione ai
 criteri posti alla base dello stesso sono i progettisti
 incaricati, peraltro tecnici di chiara fama, che nella nota pervenuta il 24-5-89 ribadiscono, fra l'altro, che " allo
 stato quindi, non possono sorgere dubbi di alcun genere
 sulla piena validità ed applicabilità delle previsioni zonali del P.R.G. anche, in particolare, per le aree ricadenti in zona B1 completamento ";
- RILEVATO che un qualsiasi studio di verifica della classificazione delle zone "B", eseguito peraltro da tecnici di provato valore nel caso specifico, contiene comunque degli elementi soggettivi, e che inoltre, non si è a conoscenza dell'analogo studio dettagliato redatto dai progettisti del piano a conforto delle scelte fatte;
- ce che le aree previste per servizi eccedono notevolmente le aree richieste per soddisfare gli standards di cui al D.M. n°.1444/68, come è stato peraltro ribadito dai proggettisti nella nota del 24-5-89;
- RILEVATO che il P.R.G. è stato programmato sul decennio 1984/94 e, pur non essendosi ancora iniziata l'attuazione dello stesso, l'aumento della popolazione ha rispettato le previsioni, denotando pertanto una richiesta effettiva di abitazioni maggiore del previsto e che inoltre a base dell'ipotesi di sviluppo l'Amministrazione ha posto un incremento di popolazione pari a trentamila abitanti;
- VISTO il parere tecnico legale del Prof. Avv. Guido D'Angelo pervenuto l'8-1-1993 prot.n°.287, nel quale si afferma che in giurisprudenza " la relazione che vaccompagna il piano è risultato un elaborato orientativo, ma non è stato considerato uno degli atti costitutivi e precettivi del piano " e che " l'orientamento giurisprudenziale anche nel caso di contrasto tra le previsioni grafiche e le norme discorsive di attuazione del piano è affermato nel senso che si deve dare prevalenza alla disposizione più puntuale e chiaramente espressa ";

⁻ VISTO che nel suddetto parere il Prof. Avv. Guido

D'Angelo asserisce che nelle zone B1 le concessioni edilizie possono essere rilasciate per un volume non superiore a 3 metri cubi a metro quadrato, nel rispetto cioè dell'art.41 quinquies commma 6 della L. n°. 1150/42, anche se le norme di attuazione prevedono un indice maggiore; in the land samples (ESPRIME PARERE FAVOREVOLE) TELL

sulla regolarità tecnica della proposta dell'Assessore all'Urbanistica di recepire e fare proprie le conclusioni dei progettisti del P.R.G., considerandole quale parte integrante del P.R.G. stesso, e conseguentemente, di revocare la delibera di C.C. nº.110/90 e di considerare operanti per le zone B1 di completamento del P.R.G. le prescrizioni grafiche utilizzando come Indice di Fabbricabilità massima per il rilascio di concessioni edilizie il valore distresmetri cubi a metro quadro". - 1 Olavilla - Pontecagnano Faiano, lì 14-1-1993. - Juditha las las as fall sa

ollogo and a F. to ing. Carmine AVAGLIANO"cation remains of the condition and new and new

Il Segretario Generale esprime il seguente parere: "La proposta presentata si sintetizza nel fare proprio il parere tecnico legale del Prof. D'ANGELO ed i chiarimenti forniti dai tecnici redattori e progettisti pervenuti il 26-5-1989 prot. 9792 ed alla luce della interpretazione autentica di tali pareri revocare la delibera di C.C. n.110/90 precisando inoltre che l'atto di che trattasi non rappresenta variante al P.R.G. ma interpretazione autentica alla luce dei chiarimenti forniti dai tecnici progettisti":-iledida copumba espoka na

Alla luce di quanto innanzi si rappresenta che nessuna normativa vieta il recepimento di pareri tecnico e legali e chiarimenti tecnici purchè predisposti nell'osservanza della normativa vigente.

L'istituto della revoca è previsto dalla normativa. Le interpretazioni di norme sono consentite purche nell'osservanza della legge. Per tali motivazioni ed ancora sulla base del parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dall'Ingegnere Capo dell'U.T.C. datato 14-1-1993 nonchè sul presupposto degli atti deliberativi perfetti a norma di legge di nomina dei tecnici redattori del P.R.G. e di adozione di tale Piano approvato con D.P.G.R. tenuto conto che la revoca di tale deliberazione riporta il Piano conformemente a quello adottato ed approvato dalla Regione nonchè sul presupposto dell'atto deliberativo di incarico all'esperto tecnico-legale avv. D'ANGELO e sulla base del parere emesso dallo stesso, si esprime ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 parere favorevole sotto il profilo della mera legittimità a condizione che sia rispettata la normativa vigente in generale ed in particolare nella misura dell'interpretazione della relazione dei tecnici redattori

del P.R.G. nonchè del parere tecnico-legale del prof. D'ANGELO e senza superare nel complesso gli standards urbanistici fissati come limite massimo nel P.R.G."-

- VISTA la legge 8-6-1990 n.142;

A voti unanimi favorevoli dei n. 13 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1 Di approvare come approva la relazione dell'Assessore all'Urbanistica innanzi riportata e trascritta ed è parte integrante del presente deliberato.
- 2 Dare atto che lo strumento urbanistico del Comune di Pontecagnano Faiano è completamente operante nei limiti di legge;
- 3 Fare proprio il parere tecnico legale del Prof. Avv. Guido D'ANGELO pervenuto l'8.1.1993 prot. 287 ed avente ad oggetto: "Comune di Pontecagnano Faiano. Zona B1 del P.R.G. Norme applicabili Obbligo di astenzione dei Consiglieri Comunali";
- 4 Di fare propri, i chiarimenti forniti dai tecnici redattori e progettisti, e pervenuti il 26-5-1989 prot. 9792 che costituiscono parte integrante della presente deliberazione considerando per le zone B1 di completamento, che la tabella riassuntiva del numero di vani è atto meramente indicativo in quanto soggetto a variabili non facilmente verificabili all'atto della adozione del PRG e ritenere pertanto come elemento probatorio della volontà programmatoria dell'Amministrazione le tavole di piano e le Norme di Attuazione;
- 5 alla luce dell'interpretazione autentica fornita dai tecnici progettisti e al fine di attivare un comportamento chiaro, omogeneo e trasparente revocare, come revoca, la delibera di C.C.n° 110 del 14-3-1990;
- 6 Dare atto che nella pratica attuazione del P.R.G. nelle zone B1 occorre applicare le norme previste dalla L.1150 del 17-08-1942, art. 41 quinquies, sesto comma, circa l'edificazione con parametro pari a 3 mc/mq mediante il rilascio della concessione diretta e per volumetrie superiori mediante lottizzazione;
- 7 di dichiarare privo di efficacia, ogni atto che contrasti con il presente deliberato dichiarando che l'atto de quo non rappresenta, in alcun caso, variante al PRG se non l'interpretazione autentica delle norme in esso contenute alla luce dei chiarimenti forniti dai tecnici progettisti;
- 8 di dare atto, come da atto, che il presente deliberato non presenta, alcun onere di spesa;

9 - di inviare, come in effetti invia, a perfezionamento dell'atto, alla Segreteria Generale, all'Ufficio Tecnico Comunale, ognuno per le proprie rispettive competenze. =

t tole a of on he down a dient in a minute of it is 1 + B sapatarpar, compacturow it well without to have a section of and the different a like the transfer to the additional teachers. in callist. John hir - oue leddaf dr.e dageno, wiebrish i leddi

2 - Dame atto coa lo atm mento monisti o del Comune di ambiero des evicados safeiros sabra aferentidados Out at no a coult a protes paragraph to the boar

S - 1 - a a man faill in the advantage of all identified the old author Caracilla caerda near 1866 A 1873 caerda Caracilla educati district in a man di Baghetse annobet nor 2 object.

The same and the same and same and it is not at the same of the I Turn I to Produce to the to the state of the control of the cont pirent and debracation ento althought along to transferons The officer to to be without about in a grand in the direction

5 - white two additions who metar man subantide for article is convince composed a particulation to the end to the rest of the rest of the rest TO OTHER PIECES CARD LIGHT DISK AND LOS TO BE OF FAIL

scand s retained to the control of the control of the sent The Claim of the Committee of A Single Swede Sp. 7 to 1 to 1821 to 182

o domino occoration and association of the o

\delibere\revoca.110

presente verbale viene sottoscritto d	IL PRESIDE	NTE	
IL CONSIGLIÈRE ANZIANO	/		A SEGRETATIO GENERALE
ATTES	STATO DI PI	UBBLICAZION	IE /
attesta che copia della deliberazion			Pretorio di questo Comune p
giorni consecutivi a partire dal	★2 FEB.	1993	
★2 FEB. 1993			IL SEGRETARIO GENERALE
perchè dichiarata immediatame decorsi 20 giorni dalla ricezio dell'atto (Art. 46, comma 1); dei chiarimenti o elementi inte senza che sia stata comunica avendo il Co. Re. Co. comunic	egrativi di giud egrativi di giud ata l'adozione d cato di non ave	el Co. Re. Co. lizio richiesti di provvedime ere riscontrato	: (Art. 46, comma 4); nto di annullamento. o vizi di legittimità (Art. 16, co
ma 5), con decisione adottata	a nella seduta o	del	
Verb. N			
a Residenza Comunale, li			
			IL SEGRETARIO GENERALE
R E Sezione Provinciale d	GIONE C		
BOOT N. 1.11. / C	- Carotilo del C		03.2.1903

PROT. N. 414 / Q
Seduta del 22-2-93

Decisione N. 89 - Ve1f 35 (V. V. M. 9. C.

TL SEGRETARIO